

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA, A RILEVANZA COMUNITARIA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI AZIENDALI E AREE PERTINENZIALI DELLA SOCIETA’ SARONNO SERVIZI SPA, PER LA DURATA DI 24 MESI DAL 01/10/2026 AL 30/09/2028, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI

ENTE COMMITTENTE: SOCIETA’ SARONNO SERVIZI S.p.A.

Procedura aperta ai sensi degli artt. 14 e 71 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 108, comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

CIG: BC41D7C200

CODICE NUTS: ITC41

Gara espletata sulla piattaforma telematica Sintel

ID_ 221680778

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.

La Centrale Unica di Committenza del Saronnese nell’esercizio delle funzioni di stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, ai sensi della L.R. 33/2007 e successive modificazioni e integrazioni al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo Internet: www.ariaspa.it.

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda in particolare alle “**Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel**” e “**Partecipazione alle gare**”, presenti nella sezione “Libreria documentale” di Sintel, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Innovazione e Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: “**Guide e Manuali**” e “**Domande Frequenti degli Operatori Economici**”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA SPA scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

TABELLA RIEPILOGATIVA	5
PREMESSE.....	6
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	6
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione	6
1.2 Dotazioni tecniche.....	7
1.3 Identificazione.....	8
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 Documenti di gara	8
2.2 Chiarimenti	8
2.3 Comunicazioni	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1 Durata	10
3.2 Revisione prezzi.....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	13
6.1 Requisiti di idoneità professionale	13
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	13
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale	13
6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di retisti, GEIE	14
6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.	14
7. AVVALIMENTO	15
8. SUBAPPALTO.....	16
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	16
10. GARANZIA PROVVISORIA	17
11. SOPRALLUOGO.....	19
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta	20
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	22
15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura	22
15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14	25
15.3 Documentazione in caso di avvalimento	25
15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati	25
16. OFFERTA TECNICA.....	26
17. OFFERTA ECONOMICA.....	27
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	28
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica	28
18.2 Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica.....	31
18.3 Metodo per il calcolo dei punteggi.....	32

18.4 Metodo di attribuzione punteggio all'offerta economica.....	32
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	32
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	33
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	33
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	33
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	34
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - STIPULA DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	34
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	36
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	36
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	36
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	37
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	37

Nota

Il presente Disciplinare di gara è stato redatto secondo il Bando-tipo n.1/2023 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 309 del 27/06/2023

Definizioni e acronimi

Ai fini del presente Disciplinare si intende per:

“Codice”, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

“Stazione Appaltante” o “CUC”, la Centrale Unica di Committenza del Saronnese;

“Amministrazione aggiudicatrice” o “Ente committente”, SARONNO SERVIZI S.p.A.;

“ANAC”, l'Autorità Nazionale Anticorruzione”;

“Piattaforma telematica di e-procurement (PAD)”, Sintel.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione appaltante	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE Sede Legale: Piazza della Repubblica, 7 - 21047 Saronno (VA) PEC comunesaronno@secmail.it sito internet www.comune.saronno.va.it
Ente committente	SARONNO SERVIZI S.p.A. Via Roma, 20 – 21047 Saronno – CF/P.IVA: 02213180124
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi degli artt. 14 e 71 del Codice
CPV principale CPV secondari	90900000-6 Servizi di pulizia e disinfestazione 90919200-4 Servizi di pulizia di edifici 90924000-0 Servizi di sanificazione e pulizia 90920000-2 Servizi di depurazione e pulizia dell'ambiente
Oggetto della procedura di gara	PROCEDURA APERTA, A RILEVANZA COMUNITARIA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI AZIENDALI E AREE PERTINENZIALI, PER LA DURATA DI 24 MESI DAL 01/10/2026 AL 30/09/2028, CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI
Codice CIG	BC41D7C200
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 09:00 del 05/08/2026
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 14:00 del 28/07/2026
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. a) del Codice
Importo stimato appalto (comprensivo di ogni opzione)	a) IMPORTO A BASE DI GARA: € 470.400,00 oltre IVA, di cui - COSTI DELLA MANODOPERA STIMATI DALL'ENTE COMMITTENTE (ART. 41, COMMA 13 DEL CODICE) € 381.000,00 oltre IVA b) ONERI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO: € 6.000,00 oltre IVA TOTALE (a + b) = € 476.400,00 oltre IVA VALORE MASSIMO STIMATO € 1.143.360,00
Durata del contratto/servizi	24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 01/10/2026 ed avrà termine il 30/09/2028, con possibilità di rinnovo per ulteriori ventiquattro mesi
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Saronno (VA)
Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice	Dott. Giordano Romano – Dirigente della soc. Saronno Servizi S.p.A.
RUP della CUC ai sensi dell'art. 15 comma 9 del Codice (*)	Avv. Elena Maccoppi, Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Saronnese
Termine del procedimento (art. 2, co. 2, L. 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Determina approvazione disciplinare	n. 89/725 del 03/07/2026

PREMESSE

Con determinazione a contrarre prot. int. n. 5012 del 08/06/2026, la società Saronno Servizi S.p.A. ha disposto l'affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto dei "Criteri Ambientali Minimi", demandando alla CUC l'espletamento della relativa procedura.

Con determinazione n. 89/725 del 03/07/2026 la Centrale Unica di Committenza ha indetto la relativa gara.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero della Transizione ecologica: <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

Ai sensi dell'art. 25 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite piattaforma di approvvigionamento digitale accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 comma 10, del Codice;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del Codice;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice;
- di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 108, comma 10 o qualora nessuna offerta risulti ammissibile ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- utilizzo della piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al disciplinare/bando a quanto previsto nelle "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma";
- in caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto

della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del disciplinare/bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare/bando e nel documento "Regolamento di utilizzo della Piattaforma", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma telematica.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

ELABORATI TECNICI

- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Allegati 1-2-3;

DOCUMENTI DI GARA

1. Disciplinare di gara;
2. DGUE;
3. Modello domanda di partecipazione e integrativo al DGUE;
4. Attestato sopralluogo
5. Modello Offerta economica;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "CUC", al seguente link: <https://www.comune.saronno.va.it/amministrazione-trasparente/sezioni/3420745-bandi-gara-contratti> e sulla piattaforma telematica.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro la scadenza indicata nella TABELLA RIEPILOGATIVA in via telematica nella sezione dedicata, presente sulla piattaforma, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la CUC e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Solo in caso di malfunzionamento della piattaforma, la CUC provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Le comunicazioni di aggiudicazione e di esclusione verranno inviate ai partecipanti all'indirizzo di posta certificata comunicato in fase di registrazione sulla piattaforma Sintel. È responsabilità dell'operatore economico tenere monitorata la casella PEC indicata in sede di registrazione e verificare che sia sufficientemente capiente. La CUC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lettera b) c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione giornaliero e periodico, a ridotto impatto ambientale, compresa la fornitura dei materiali e delle attrezzature necessari, presso gli immobili aziendali elencati e secondo le modalità, cadenze e specifiche tecniche contenute nel capitolato.

Per maggiori dettagli si veda il Capitolato che costituisce parte integrante e sostanziale al presente Disciplinare.

Importo dell'appalto.

Con riferimento alle disposizioni dell'art. 58, co. 1 e 2 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto - in considerazione dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese ed essendo l'appalto in oggetto di importo non così rilevante - non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente; ciò, infatti, comporterebbe una significativa dilatazione dei tempi e una duplicazione di attività amministrative, in violazione del principio di risultato di cui all'art. 1 del Codice.

L'importo è determinato in conformità alle disposizioni dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023. I prezzi risultanti dall'aggiudicazione resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio, salvo le revisioni ammesse ai sensi dei successivi punti del capitolato. L'appalto è finanziato con mezzi propri di bilancio dell'Ente Committente.

Dettaglio	somme a disposizione
Lotto A - Saronno Servizi SPA	56.300,00 €
Lotto B - Saronno Servizi SSD	178.900,00 €
Totale annuale	235.200,00 €
Totale biennale	470.400,00 €
Oneri per la sicurezza (lotto A + lotto B)	6.000,00 €
Totale complessivo biennale (compreso oneri per la sicurezza)	476.400,00 €
Importo complessivo appalto compreso rinnovo (compreso oneri per la sicurezza)	952.800,00 €
Quinto d'obbligo (sull'importo complessivo appalto compreso rinnovo)	190.560,00 €
VALORE GLOBALE STIMATO	1.143.360,00 €

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Ente Committente ha stimato per il biennio pari ad € 381.000,00.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il CCNL applicabile è il Contratto Collettivo del personale dipendente da imprese esercenti Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi (Codice: K511).

3.1 Durata

La durata del servizio è di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dal 01/10/2026 ed avrà termine il 30/09/2028.

Opzione di rinnovo del contratto: a suo insindacabile giudizio la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ventiquattro mesi in applicazione e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i

3.2 Revisione prezzi

La presente clausola disciplina la revisione dei corrispettivi per variazioni dei costi del lavoro ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 36/2023. La revisione si attiva solo se la variazione percentuale complessiva dei costi del lavoro supera il 5%. In caso di superamento, si applica l'80% dell'eccedenza percentuale ai fini della revisione del corrispettivo. Si veda art. 4.1.2) del CSA.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono

tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è **escluso** nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il periodo stabilito, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- a) Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- b) Gli operatori economici sono altresì esclusi dalla gara nel caso di presenza di elementi relativi all'offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa (in presenza di offerta economica);
- c) La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011;
- d) il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, **a pena di esclusione**, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

- a) **Iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione D di cui all'art. 3 del citato decreto;
- *(se Cooperativa o Consorzio fra Cooperative di nazionalità italiana)*, **iscrizione all'Albo delle Cooperative**;
 - *(per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia)*: **iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri** di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nei suddetti registri è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il sistema FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Non richiesti

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- b) **Esecuzione nei dieci anni precedenti la data di indizione della procedura di gara di servizi analoghi (servizio di pulizia immobili aziendali e aree pertinenziali), anche a favore di soggetti privati, di importo annuo non inferiore all'importo annuo a base di gara, di cui almeno uno relativo al servizio di pulizia di una piscina di importo come minimo pari ad € 50.000,00 annuo.**

La comprova del requisito, da presentare in sede di gara è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- **certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente**, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- **contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche**, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- **attestazioni rilasciate dal committente privato**, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- **contratti stipulati con privati**, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
- **dichiarazione resa**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

N.B.: Indipendentemente dalla modalità scelta per la comprova del requisito di capacità tecnica e professionale, il concorrente deve indicare per ogni servizio svolto o in corso di esecuzione: **Ente committente - periodo di esecuzione - oggetto del servizio - importo.**

[6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di retisti, GEIE](#)

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di una aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al **punto 6.1, lettera a)** deve essere posseduto da:

- ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di cui al **punto 6.2 e 6.3, lett. c)** devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

[6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.](#)

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di cui al **punto 6.1, lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti:

a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;

c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avvalimento ai sensi dell'articolo 104.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità professionale.

L'impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'art. 5 e quelli di cui all'art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto Domanda di partecipazione.
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'impegno verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega il contratto di avvalimento, anche premiale, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può

indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023. È ammesso nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, previa autorizzazione dell'Ente Committente e secondo i successivi criteri: Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime. **È VIETATO IL SUBAPPALTO A CASCATA**. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

In caso di subappalto si applica l'art. 119, co. 11 del D.Lgs. 36/2023.

(si veda art. 12 del CSA)

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al **punto 3**, oppure di altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, **l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto**, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, e a garantire l'applicazione del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'allegato "Tabella personale addetto".

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto

assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto (€ 1.143.360,00) e precisamente di importo pari ad **€ 22.867,20**.

ATTENZIONE

La garanzia provvisoria, **costituita da fideiussione**, dovrà essere espressamente intestata al Comune di Saronno in qualità di ente capofila della Centrale Unica di Committenza del Saronnese

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del contraente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, alla Tesoreria dell'Ente: MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. – filiale Saronno – con sede in via Lanino n. 20 (Tesoreria del Comune di Saronno) cod. IBAN IT16U0103050520000001008367, avente come causale di versamento l'oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia ~~ha~~ i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;

2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106 comma 5 del Codice, su richiesta della CUC per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, in questo caso indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme di cui all'art. 106, comma 3 del Codice.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. **N.B: Si ricorda che questa riduzione non è cumulabile con quella di cui al punto precedente. Pertanto, chi beneficia di questa riduzione non può indicare anche la precedente.**
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni previste dall'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni il concorrente allega copia delle certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

La presa visione dei luoghi oggetto del servizio è **obbligatoria**.

N.B.: l'operatore economico che non effettua il sopralluogo è responsabile del fatto che la propria offerta potrebbe risultare non adeguatamente congrua, appunto in ragione della mancata conoscenza del territorio e delle diverse realtà in cui il servizio dovrà svolgersi.

La richiesta di sopralluogo deve essere previamente concordata inviando richiesta dalle ore 9:00 alle ore 12:00 a: segreteria@saronnoservizi.it entro e non oltre il giorno 20/07/2026

A sopralluogo avvenuto, verrà controfirmata la relativa attestazione da parte del referente dell'Ente committente. (vedi allegato "Dichiarazione di sopralluogo")

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da copia fotostatica del certificato della Camera di Commercio da cui si evinca il nominativo del rappresentante legale e/o direttore tecnico.

Qualora l'incaricato dall'impresa non sia il rappresentante legale o il direttore tecnico, dovrà presentarsi munito di apposita delega rilasciata su carta intestata dell'impresa, sottoscritta dal suo legale rappresentante, del quale andrà allegata copia fotostatica di un documento di identità (oltre a copia fotostatica del certificato rilasciato dalla CCIAA di cui sopra).

Non è ammesso che il medesimo incaricato effettui il sopralluogo per conto di più imprese concorrenti.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti**, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario aggregazione di retisti non ancora costituiti**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di **consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla **delibera ANAC 524 del 22/12/2025 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>** .

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato delle concessioni comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La CUC accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la CUC richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la relativa documentazione devono essere:

- presentate esclusivamente attraverso la piattaforma.
- sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente Disciplinare.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Le offerte devono essere trasmesse **entro le ore 09:00 del giorno 05/08/2026, a pena di irricevibilità.**

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'operatore economico registrato alla piattaforma digitale accede all'apposito percorso guidato, che consente di predisporre:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;
- una busta telematica economica.

La redazione dell'offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata, consultando i manuali tecnici per l'utilizzo della piattaforma.

Si precisa che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di

partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione se redatti non in lingua italiana devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il DGUE, la dichiarazione integrativa al DGUE potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma, funzionalità "Documentazione di gara".

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al punto 9 del presente bando/disciplinare.

è sanabile, mediante soccorso istruttorio:

- il difetto di sottoscrizione della documentazione amministrativa;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del eDGUE, del modello di domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione degli stessi nonché del Patto di integrità, ad eccezione delle false dichiarazioni
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla

situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità.

Ai fini del soccorso istruttorio, la CUC assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) DGUE;
- 2) Modello domanda di partecipazione ed integrativo al DGUE;
- 3) garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 106 comma 3 del Codice, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante; gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta ai sensi dell'art 106 comma 8 segnalano il possesso dei relativi requisiti e lo dichiarano nella Domanda di partecipazione;
- 4) Marca da bollo ovvero ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero bonifico bancario ovvero (si veda paragrafo 15.1);
- 5) Documentazione a comprova dei requisiti speciali di partecipazione di cui ai paragrafi 6.1 e 6.3 del presente Disciplinare di gara;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 8) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- 9) eventuale procura;
- 10) attestazione di avvenuto sopralluogo.

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo (DGUE) e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello allegato alla Documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art 94.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare/bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare/bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare/bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare/bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

1. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
3. di applicare il CCNL indicato dall'Ente committente o altro equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
4. di garantire, secondo quanto indicato al punto 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;

5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla società Saronno Servizi S.p.A. ed impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* di impegnarsi a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale/la Partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
8. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale di cui all'art. 24 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice stesso;
9. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29;

La domanda di partecipazione, il DGUE e le eventuali ulteriori dichiarazioni sono compilate e sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. **Nel caso in cui il consorzio designi nella domanda di partecipazione la consorziata esecutrice, quest'ultima deve compilare e sottoscrivere per le parti di competenza eDGUE e Domanda di partecipazione.**

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo a favore dell'Agenzia delle Entrate. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite:

- F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate
- acquisto di marca da bollo da euro 16,00 da apporre sul modulo "Attestazione assolvimento imposta di bollo" allegato tra la documentazione di gara. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo.

Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban dell'Agenzia delle Entrate IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento del bonifico bancario.

15.2 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale **mediante compilazione dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.**

Pertanto, il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. DGUE dell'ausiliaria
2. La domanda di partecipazione dell'ausiliaria
3. la dichiarazione di avvalimento;
4. il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il concorrente allega per ciascuna ausiliaria il contratto di avvalimento **solo** nell'offerta tecnica mentre i restanti documenti nella documentazione amministrativa.

15.4 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma allegandola nell'apposito campo, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente **punto 15.1** e deve contenere:

- a pena di esclusione **la RELAZIONE TECNICA** (di seguito *Relazione*)
 - La Relazione, redatta in lingua italiana, si compone di un massimo di n. **14 facciate, escluso**

qualsiasi documento che il concorrente intenda produrre (tabelle; immagini; diagrammi; schede tecniche etc.), **fogli A4, numerate in ogni facciata**. Qualora invece i concorrenti presentino tale documento con copertina ed indice, queste non concorrono a determinare il numero massimo di facciate richiesto;

- La relazione dovrà rispettare l'ordine dei criteri di seguito riportati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1. Si raccomanda di utilizzare un linguaggio concreto, efficace, chiaro, sintetico.
 - Si consiglia vivamente la gestione ordinata degli spazi e interlinee e chiarezza espositiva e di contenuti che consentano una facile e agevole lettura da parte della Commissione giudicatrice, evitando indicazioni eccessive o materiale informativo circa la struttura e la storia dell'operatore economico, in quanto non oggetto di valutazione.
 - La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa, nel rispetto di quanto previsto dai documenti di progetto del servizio, che illustra gli elementi di cui ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel successivo punto 18.1.
 - L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.
 - Tutte le migliorie contenute nell'offerta tecnica formulata dai concorrenti sono offerte senza la previsione di alcun incremento di costo rispetto all'offerta economica formulata.
 - Si rammenta che gli operatori economici sono esclusi dalla gara nel caso di presenza di elementi relativi all'offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica tecnica;
- b. in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;
- c. nel caso il concorrente ritenga sussistano informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, **deve inserire una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali;**
- d. Nel caso in cui il CCNL indicato dal concorrente sia differente rispetto a quello indicato al punto 3, il concorrente allega una dichiarazione che attesti che il contratto da lui applicato garantisce ai dipendenti le stesse tutele.

AVVISO - SECRETAZIONE OFFERTA TECNICA

1. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di segretezza si darà accesso a tutta la documentazione.
2. In caso di mancata presentazione di una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, si darà accesso a tutta la documentazione.
3. In caso di segretezza dell'intera offerta tecnica si procederà a dare accesso integrale all'offerta stessa. Si valuterà la fondatezza delle motivazioni relative alla segretezza in vista della possibile pubblicazione dell'offerta. Le dichiarazioni di segretezza dovranno essere precise e circoscritte.

17. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente nel campo relativo all'offerta economica dovrà indicare la propria offerta economica espressa in euro e allegare il **MODELLO OFFERTA ECONOMICA** presente nella documentazione di gara, **indicando, a pena di esclusione dalla gara:**

- a) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 108

c. 9 del Codice;

b) la stima dei costi della manodopera ai sensi dell'art. 108 c. 9 del Codice.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base di gara.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente bando/disciplinare di gara non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA, disponibile nella sezione "Documentazione di gara", deve essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al punto 15.1

L'Offerente dovrà allegare all'offerta il prospetto dettagliato dei costi del lavoro (calcolo per singolo dipendente e per voce) firmato dal consulente del lavoro. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di verifica e di richiesta di integrazioni documentali in caso di offerte anomale.

L'offerente resta vincolato con la propria offerta per 180 giorni dalla data della gara.

L'Offerente, per il fatto di avere presentato la sua offerta, espressamente riconosce che il corrispettivo offerto è remunerativo di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per fornire, nei tempi prescritti ed a regola d'arte, tutti i servizi in appalto ed inoltre tutte le incombenze e gli interventi necessari a garantire l'incolumità pubblica, di persone o cose.

N.B.: in caso di discordanza tra le voci riportate nel modello di offerta economica, tra l'importo dell'offerta in lettere e quello in cifre, si farà riferimento all'importo espresso in lettere.

ATTENZIONE

VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al **criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV)**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata in base al seguente punteggio:

Offerta presentata	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta Economica	30
Totale	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione sotto elencati.

1) Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio - max 40 punti

a) Sistema organizzativo, monte ore, dipendenti (15 punti)

La Commissione attribuirà il punteggio sulla base di:

- completezza del prospetto contenente il **numero annuo complessivo delle ore** offerte;
- chiarezza della **suddivisione delle ore per ciascuna sede** oggetto del servizio;
- indicazione del **numero degli operatori impiegati** per ogni sede e della relativa turnazione;
- coerenza tra **monte ore proposto**, superfici da trattare e frequenze richieste;
- presenza di un **organigramma operativo** con ruoli, responsabilità, canali di comunicazione e modalità di coordinamento con la Stazione Appaltante.

b) Misure per salute e sicurezza (10 punti)

La Commissione valuterà:

- le **misure aggiuntive** rispetto agli obblighi di legge per garantire la salute e la sicurezza del personale;
- la qualità dei **protocolli operativi** per l'uso sicuro di prodotti e attrezzature;
- la completezza dei **DPI forniti**, delle procedure di consegna e dei controlli periodici;
- la presenza di **formazione specifica** aggiuntiva rispetto ai minimi normativi;
- l'adozione di sistemi di **monitoraggio e prevenzione dei rischi**.

c) Procedure di sostituzione personale (5 punti)

Il punteggio sarà attribuito in base a:

- chiarezza delle **modalità di sostituzione** in caso di ferie, malattie o assenze improvvise;
- tempi di attivazione delle sostituzioni;
- presenza di **personale jolly** o banca ore dedicata;
- tracciabilità delle sostituzioni tramite sistemi digitali o registri.

d) Gestione delle emergenze (5 punti)

La Commissione valuterà:

- completezza delle **procedure di gestione delle emergenze** (allagamenti, incidenti, eventi straordinari);
- presenza di un **piano di emergenza per sede**;
- modalità di coordinamento con il RUP e con eventuali referenti della sicurezza;
- disponibilità di **attrezzature e kit emergenze**.

e) Attrezzature per ogni sede (5 punti)

Il punteggio sarà attribuito sulla base di:

- adeguatezza dell'**inventario delle attrezzature** per ciascuna sede;
- coerenza tra attrezzature proposte e tipologia di superfici;
- presenza di attrezzature innovative o ad alta efficienza;
- piano di **manutenzione programmata** e sostituzione per usura.

2) **Sistema di verifica e controllo del servizio - max 10 punti**

a) Sistema di verifica qualitativo (5 punti)

La Commissione valuterà:

- la descrizione del **sistema di controllo qualità** adottato;
- le modalità di verifica delle **presenze del personale**;
- l'utilizzo di **check-list**, audit periodici, report fotografici o strumenti digitali;
- la frequenza dei controlli e la loro tracciabilità.

b) Analisi punti critici e misure di miglioramento (5 punti)

Il punteggio sarà attribuito in base a:

- capacità di individuare i **punti critici** del servizio;
- misure di **prevenzione** e gestione delle criticità;
- procedure di **autovalutazione** e miglioramento continuo;
- eventuali strumenti digitali per la segnalazione e gestione delle non conformità.

3) **Attrezzature, macchinari e prodotti utilizzati - max 10 punti**

a) Tipologia attrezzature e metodologia (5 punti)

La Commissione valuterà:

- completezza dell'elenco delle **attrezzature e macchinari** proposti;
- conformità alle prescrizioni del Capitolato;
- descrizione della **metodologia di impiego** e dei benefici per le superfici;
- periodicità delle sostituzioni per usura;
- presenza di attrezzature ad alta efficienza energetica o a ridotto impatto ambientale.

b) Tipologia prodotti di pulizia (5 punti)

Il punteggio sarà attribuito sulla base di:

- qualità e tipologia dei **prodotti di pulizia** proposti;
- conformità alle prescrizioni del Capitolato;
- presenza di prodotti **Ecolabel** o equivalenti;
- sistemi di **dosaggio controllato** per ridurre sprechi e impatti ambientali;
- elenco dei materiali di consumo forniti (carta, sapone, ecc.).

4) **Migliorie - max 10 punti**

• Proposte aggiuntive senza costi extra (10 punti)

La Commissione attribuirà il punteggio in base a:

- qualità e utilità delle **prestazioni migliorative** proposte;
- coerenza con le esigenze del servizio;
- effettivo valore aggiunto per la Stazione Appaltante;
- innovatività delle soluzioni (digitalizzazione, sostenibilità, ergonomia, sicurezza);
- assenza di costi aggiuntivi rispetto all'offerta economica.

Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non saranno ammessi alla fase successiva della gara, i concorrenti il cui punteggio attribuito dalla Commissione Giudicatrice all'offerta tecnica non raggiunga il punteggio minimo stabilito in 40 punti sui 70 punti totali attribuibili

18.2 Metodo di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica

La Commissione Giudicatrice, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste contenenti le offerte tecniche procederà alla loro valutazione secondo le modalità di seguito riportate.

L'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica avverrà effettuando una valutazione distinta per ciascuno degli elementi, in base alla documentazione costituente l'offerta tecnica e contenuta nel Progetto Organizzativo-Gestionale.

A ciascuno degli elementi qualitativi, è attribuito un coefficiente da parte di ciascun commissario, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica, secondo la seguente tabella di giudizi (con possibilità attribuzione di valori intermedi in caso di giudizi intermedi):

Coefficiente	Criterio di giudizio della proposta:
0	offerta non valutabile, contenuti assenti
0,10	i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0,20	indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o inconsistente sotto il profilo quali-quantitativo
0,30	contenuti limitati, scarsamente articolati e/o inconsistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,40	contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,50	offerta scarsa, contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,60	offerta sufficiente, contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma poco consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,70	offerta discreta, contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o abbastanza consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,80	offerta buona, contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/o abbastanza consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
0,90	offerta molto buona, contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o consistenti sotto il profilo quali-quantitativo
1	offerta ottima, contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o molto consistenti sotto il profilo quali-quantitativo

Per ciascun singolo criterio ovvero sub-criterio degli elementi qualitativi è effettuata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, individuando il relativo coefficiente unico, definito con due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5).

La Commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà al calcolo del punteggio per ogni singolo criterio o sub-criterio di valutazione, costituito dal prodotto del relativo coefficiente unico per il peso/sub-peso previsto e definito con due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5).

All'Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli criteri di valutazione discrezionali e tabellari che la compongono.

Non si procederà ad alcuna riparametrazione

Gli aspetti delle proposte che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di preferenza, a prescindere dal loro valore intrinseco; alla stessa stregua non possono

formare oggetto di preferenza aspetti delle proposte del tutto identici a quanto previsto dagli atti a base di gara senza alcun miglioramento.

18.3 Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il **metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1.**

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove:

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

18.4 Metodo di attribuzione punteggio all'offerta economica

Terminata l'attribuzione dei punteggi ai criteri qualitativi e tabellari e formata la graduatoria provvisoria, la Commissione giudicatrice procederà, per ogni offerta, all'attribuzione dei punteggi relativi alla componente economica utilizzando la **“Formula Servizi di pulizia” (30 punti):**

$$C_i = (P_b - P_i) / (P_b - P_m)$$

Dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

P_b = prezzo a base di gara

P_i = prezzo offerto dal concorrente i-esimo

P_m = prezzo minimo offerto tra tutti i concorrenti

L'offerta consiste nell'importo offerto per l'esecuzione dell'appalto per tutta la durata prevista nel presente Disciplinare di gara.

N.B.:

L'offerta economica deve essere presentata utilizzando esclusivamente il Modello “Offerta economica” predisposto dalla Stazione Appaltante.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno 01/09/2026, alle ore 09:30, in presenza, presso il comune di Saronno.

Tutte le operazioni sono espletate mediante la piattaforma telematica, pertanto, ogni fase della gara è tracciata dal sistema.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) trasmettere il citato verbale al Responsabile della CUC ai fini degli adempimenti di cui all'art. 90 comma 1 lett. d) del Codice.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione Giudicatrice procede, in seduta riservata, all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti, all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Disciplinare di gara. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica alla CUC che procederà con le modalità di cui al paragrafo 2.3 "Comunicazioni" mediante la funzionalità "Comunicazioni procedura", ai sensi dell'art 90 comma 1 lett. d) del Codice. Non si procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La Commissione procede successivamente all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche e alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, il RUP procede alla richiesta di un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni lavorativi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, il RUP procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo in graduatoria.

Il RUP della CUC formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, il RUP da atto nel verbale, ai sensi dell'art 90 comma 1, lett. d) l'**esclusione** per:

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In caso di offerte ammesse pari o superiori a 5, sono considerate anormalmente basse le offerte che ottengano un punteggio complessivo superiore ai 4/5 dei punteggi massimi assegnabili sia per l'offerta tecnica sia per l'offerta economica. Il superamento della soglia dei 4/5 del punteggio per l'offerta tecnica viene valutato prima della riparametrazione dei punteggi (quando prevista).

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - STIPULA DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

All'esito delle operazioni di cui al paragrafo 22 e 23, l'Autorità di gara trasmette tutti gli atti (ivi compresa l'offerta dell'aggiudicataria) al Responsabile della CUC ai fini dell'assunzione della relativa determinazione, inerente all'esito della procedura.

Qualora vi sia stata la verifica di congruità dell'offerta anomala, l'Autorità di gara, acquisita la nota di valutazione motivata del RUP dell'Ente committente, completa l'istruttoria e formula le risultanze e trasmette tutti gli atti (ivi compresa l'offerta dell'aggiudicataria) al Responsabile della CUC ai fini dell'assunzione della relativa determinazione.

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può

decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP dell'Ente committente procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Successivamente la CUC procede con i conseguenti adempimenti relativi all'aggiudicazione e le comunicazioni ex. art. 90 c. 1 lettere b) e c) del Codice.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Tale termine dilatorio non si applica nei casi previsti dall'articolo 18 comma 3 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'Ente committente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Il contratto sarà stipulato, secondo le modalità previste dall'art. 18 del Codice, in forma di pubblica amministrativa a cura della società Saronno Servizi S.p.A..

L'Ente committente dovrà comunicare tramite PEC a tutti gli operatori economici l'avvenuta stipula del contratto.

Nei casi di cui all'art. 124 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, direttamente corrisposte all'Ente committente.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente committente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento delle Amministrazioni aggiudicatrici e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

N.B.: Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la CUC, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.

AVVISO

Articolo 36, commi 1, 2 e 3 del Codice:

- 1) L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla CUC o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.
- 2) Gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili attraverso la stessa piattaforma.
- 3) Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Milano.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Piattaforma digitale, il Responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Il Responsabile
della C.U.C. del Saronnese
(Avv. Elena Maccoppi)

(documento firmato digitalmente)